



Ordinanza n. ___/2018

REGOLAMENTO PER LA DISCIPLINA DELLE ATTIVITÀ INDUSTRIALI, ARTIGIANALI E COMMERCIALI CHE SI SVOLGONO NELL'AMBITO DELLA CIRCOSCRIZIONE DELL'AUTORITÀ DI SISTEMA PORTUALE DEL MAR TIRRENO CENTRALE - ART. 68 COD. NAV.

IL PRESIDENTE

- Vista la legge 18.01.1994, n.84 recante disposizioni per il riordino della legislazione in materia portuale e le sue successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto, in particolare, il D.Lgs. n.169 del 4 agosto 2016 recante disposizioni per la riorganizzazione, razionalizzazione e semplificazione della disciplina concernente le Autorità Portuali di cui alla legge 28.01.1994, n.84, in attuazione dell'art.8, co.1, lett. f) della legge 7 agosto 2015, n.124;
- Visto il D.M. datato 06.04.1994 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Napoli, oggi ricompresi nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- Vista la Legge 7 agosto 1990, n.241 e ss.mm.ii. recante "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi";
- Visto il D.M. 18.09.2006 che ha ampliato gli ambiti della circoscrizione territoriale della cessata Autorità Portuale di Napoli, estendendola al porto di Castellammare di Stabia - dal molo Quartucci al molo Borbonico – oggi ricompresi nelle aree di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- Visto il D.M. datato 24.08.2000 che ha definito gli ambiti di competenza della cessata Autorità Portuale di Salerno, oggi ricompresi nell'ambito dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- Visto il D.M. datato 11.03.2003 di estensione della circoscrizione territoriale di competenza del porto di Salerno che ai sensi del D.lgs n. 169 del 2016 fa parte della più ampia circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- Visto in particolare l'art.8, comma 3, lett. m) della legge 84/94, così come modificata dal D.lgs.169/ del 4 agosto 2016;
- Vista l'art.68 del Codice della Navigazione e l'art. 61 del relativo Regolamento di esecuzione;
- Visto il "Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali" che si svolgono nell'ambito della giurisdizione dell'Autorità Portuale di Napoli (ora rientrante nell'ambito di giurisdizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale), approvato e reso esecutivo con ordinanza A.P. n.3 in data 26.01.2004 e ss.mm.ii. e le cui premesse sono qui integralmente richiamate;



- Visto il “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali” che si svolgono nel porto di Castellammare di Stabia (ora rientrando nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale), approvato e reso esecutivo con ordinanza A.P. n.25, datata 20.12.2006 e le cui premesse sono qui integralmente richiamate;
- Visto il “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali” che si svolgono nell’ambito della giurisdizione dell’Autorità Portuale di Salerno (ora rientrando nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale), approvato e reso esecutivo con ordinanza A.P. n.12/09 del 23.11.2009 e le cui premesse sono qui integralmente richiamate;
- Vista l’Ordinanza A.P. di Napoli n.12 del 31.08.2012 disciplinante il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.) all’interno del Porto di Napoli;
- Considerata la necessità di armonizzare e disciplinare le attività industriali, artigianali e commerciali di cui all’art. 68 Cod. Nav. nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia;
- Sentite le Commissioni Consultive di Napoli e di Salerno rispettivamente nelle riunioni del e del, che hanno espresso parere favorevole sul regolamento;
- Vista la Delibera del Comitato di Gestione del

ORDINA

Articolo 1

E’ approvato e reso esecutivo l’allegato “Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali, commerciali che si svolgono nei porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia”.

Articolo 2

Con l’entrata in vigore del predetto regolamento sono abrogate tutte le precedenti disposizioni che risultano con esso incompatibili.

Articolo 3

Si fa obbligo a chiunque spetti di osservare e far osservare le disposizioni dell’allegato Regolamento. I contravventori sono punibili ai sensi di legge, con particolare riferimento agli artt.1174 e 1164 del codice della navigazione ove il fatto non costituisce reato e sono ritenuti responsabili, in sede civile o penale, dei danni causati a persone e/a cose in ragione del loro comportamento.

Il regolamento entra in vigore in data 01.01.2019.

Le autorizzazioni in corso di validità, conservano efficacia, con le modalità indicate nel regolamento approvato.

Napoli, _____

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO



Regolamento per la disciplina delle attività industriali, artigianali e commerciali che si svolgono nell'ambito della circoscrizione dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale – Porti di Napoli, Salerno e Castellammare di Stabia – approvato con Ordinanza n. _____ del _____.

Sommario

Art. 1 -Ambito applicazione

Art. 2 -Definizione

Art.3 - Classificazione delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione

Art. 4-Attività esenti dalla applicazione della presente regolamentazione

Art.5 -Autotrasportatori e servizio noleggio con conducente

Art.6 -Consulenti chimici di porto

Art. 7 -Istituzione del Registro delle attività e requisiti di idoneità

Art.8- Certificazione

Art.9 -Procedimento istruttorio e provvedimento di iscrizione

Art.10-Disciplina particolare

Art.11-Durata

Art.12 -Rinnovo dell'iscrizione

Art.13 -Tariffe

Art.14 -Vicende relative ai requisiti per l'esercizio dell'attività autorizzata ed obblighi generali posti a carico dei soggetti abilitati

Art.15 -Non iscrizione, sospensione, decadenza e revoca

Art.16 -Svolgimento di attività e/o lavori temporanei

Art.17-Decorrenza e abrogazione norme precedenti ed incompatibili.

Art.18-Disciplina transitoria.

Art.19-Norma di rinvio



Art. 1 **Ambito applicazione**

Il presente Regolamento, fermo restando quanto previsto dal D.Lgs n.271/1999, disciplina le attività industriali, artigianali e commerciali di cui al successivo art.3 che si svolgono nell'ambito della circoscrizione territoriale dell'AdSP, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del Sistema, con i seguenti DD.MM.: Porto di Napoli D.M. 06 aprile 1994; Porto di Salerno D.M. 24 agosto 2000 come modificato dal D.M. 11 marzo 2003; Porto di Castellammare di Stabia D.M. del 18 settembre 2006;

Art. 2 **Definizione**

- a) "Codice della Navigazione" (C.N.) – R.D. 30 marzo 1942, n.327;
- b) "Regolamento al Codice della Navigazione" – Regolamento per l'esecuzione del Codice della Navigazione, D.P.R. 15 febbraio 1952, n.328;
- c) "Autorità": l'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale;
- d) "Ambito portuale": tutte le aree demaniali marittime che ricadono nella circoscrizione territoriale dell'AdSP, segnatamente definita, per i singoli porti facenti parte del Sistema, con i seguenti DD.MM.: Porto di Napoli D.M. 06 aprile 1994; Porto di Salerno D.M. 24 agosto 2000 come modificato dal D.M. 11 marzo 2003; Porto di Castellammare di Stabia D.M. del 18 settembre 2006;
- e) "Attestato d'iscrizione": l'atto di abilitazione all'esercizio di attività nell'interno dell'area di competenza dell'Autorità, ai sensi e per gli effetti dell'art.68 del Codice della Navigazione;
- f) "Attività": lavori ed attività elencati ai successivi artt. 3 e 4 del presente Regolamento;
- g) "Imprese autorizzate ex art.16 della legge n.84/1994": quelle che hanno ottenuto dall'Autorità l'autorizzazione ad effettuare le operazioni e servizi portuali ai sensi dell'art.16 della L.n.84/94;
- h) "Concessionari demaniali" : le persone fisiche, gli enti e le società titolari di atti concessivi emessi in virtù e per gli effetti degli articoli 36 e seguenti del Codice della Navigazione e dell'art.18 della legge n.84/1994;
- i) "Piano Regolatore Portuale": lo strumento che disegna e delimita l'ambito e l'assetto dei porti rientranti nella circoscrizione dell'Autorità, comprese le aree destinate alla produzione industriale, all'attività cantieristica e alle infrastrutture stradali e ferroviarie, le caratteristiche e la destinazione funzionale delle aree interessate;
- l) "S.V.A.D.": si intende il servizio di vigilanza anticontrabbando doganale;

Art.3



Classificazione delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione

Le attività disciplinate dal presente Regolamento, se non svolte nell'ambito di un provvedimento concessorio, sono le seguenti, fatte salve le attività previste dal D.Lgs.n.271/1999:

- a) Lavori eseguiti su navi da officine meccaniche, elettriche ed elettroniche di costruzione, riparazione, manutenzione, carenaggio, sabbatura, pitturazione, pulizie di navi, galleggianti e loro arredi; demolizioni navali, montaggio e smontaggio ponteggi e tubolari;
- b) Lavori eseguiti su navi da officine meccaniche, elettriche ed elettroniche di installazione, manutenzione e riparazione macchinari e strumenti di bordo, motori marini, alimentatori, macchinari ausiliari, impianti di tubisteria, impianti di condotte di ventilazione, porte, rampe e cardeck di accesso garage, apparati elettrici, radiotelevisivi ed elettronici di bordo; di tappezzeria nautica, di riparazione idraulica, di carpenteria in legno e ferro;
- c) Attività di revisione zattere di salvataggio e altre dotazioni di sicurezza;
- d) Attività di riparazione e sostituzione pneumatici ai veicoli autorizzati ad operare in ambito portuale;
- e) Attività di rifornimento ai concessionari e alle navi di oli lubrificanti, carburanti, idrica a mezzo di autobotti;
- f) Attività di fornitura, installazione e manutenzione impianti antincendio di bordo, ricarica bombole ed estintori;
- g) Attività di lavaggio e stireria;
- h) Attività di raccolta rifiuti (non riconducibile ai cosiddetti servizi di interesse generale) e pulizia;
- i) Attività di vigilanza e sorveglianza privata in porto e sulle navi, nonché attività di assistenza al S.V.A.D. come definito nel precedente art. 2;
- j) Attività esercitate da scuole nautiche, agenzie nautiche, di alaggio, varo, riparazione, manutenzione, locazione, noleggio e trasporto unità da diporto, attività di parafly ed intermediazione nella compravendita di unità da diporto;
- k) Attività pubblicitaria mediante utilizzo di mezzi o veicoli mobili e di apparati sonori e/o visivi (per il Porto di Salerno autorizzabile limitatamente solo al porto turistico denominato "Masuccio Salernitano" ed al molo Manfredi del porto commerciale di Salerno);
- l) Attività di fotografia e di riprese televisive se svolte con carattere di continuità;
- m) Attività compravendita itinerante anche di oggetti dichiarati fuori uso e recuperi di residui di stiva in conformità alla normativa di settore;



- n) Attività di competenza di provveditori navali, i quali non avendo proprio personale in porto, commissionano a soggetti terzi lo svolgimento;
- o) Attività di perizia e consulenza tecnica ed altri incaricati di porti;
- p) Agenzie turistiche;
- q) Chimici di porto – così come disciplinati dal successivo art.6) del presente Regolamento;
- r) Attività di autotrasporto e di autonoleggio con conducente, così come disciplinati dal successivo art. 5) del presente Regolamento;
- s) Attività di “Avvisatore Marittimo”, consistente nel fornire informazioni agli utenti del porto, esclusivamente a seguito di libera e specifica richiesta degli utenti, in materia di traffico mercantile e passeggeri, in materia di provvedimenti emanati dalle Autorità, nonché su dati meteorologici, salvo che l’attività non venga svolta da Amministrazioni pubbliche ovvero da soggetti esercenti attività tecnico-nautiche. Sono escluse le attività in ordine a notizie di carattere tecnico.nautico e relativi servizi;
- t) Attività di barberia;
- u) Ogni altra attività qualificabile accessoria e/o complementare rispetto a quelle specificate nelle precedenti lettere e, comunque, non rientranti nelle previsioni di cui al successivo art.4 del presente Regolamento ivi compresa l’attività di assistenza a Provveditori navali che non abbiano personale in porto.
- v) Attività di assistenza ai passeggeri, nei porti laddove essa non è esercitata come servizio di interesse generale ex art. 6 L.n.84/94, con particolare riferimento alle attività informative e di apprestamento di servizi di sicurezza (navette di collegamento, strumenti di segnalazione e di informazione, etc.) per l’imbarco/sbarco, ove tali attività non vengano svolte in autoproduzione direttamente dagli armatori o loro rappresentanti. Il numero massimo dei soggetti autorizzabili, previa procedura ad evidenza pubblica individuata con provvedimento presidenziale è fissato nel numero massimo di tre autorizzazioni con durata triennale per ogni porto.

Art. 4

Attività esenti dalla applicazione della presente regolamentazione

Le disposizioni del presente Regolamento non si applicano alle seguenti attività:

- a) Attività svolte dalle imprese concessionarie dei servizi di interesse generale;
- b) Operazioni portuali e servizi portuali svolti dalle Imprese autorizzate ex art. 16 della L.n.84/94;
- c) Attività di competenza di Amministrazioni pubbliche presenti in Porto;
- d) Attività soggette a specifica disciplina legislativa o regolamentare (come ad esempio pilotaggio, ormeggio, rimorchio, battellaggio, attività subacquee e simili);



- e) Attività svolte dai concessionari di aree demaniali marittime come previste nel relativo atto di concessione, e funzionali ad esse, purché eseguite esclusivamente nell'ambito dell'area demaniale in uso;
- f) Attività di manutenzione dei beni immobili, impianti ed arredi portuali, affidate da concessionari demaniali marittimi ovvero da Amministrazioni pubbliche presenti in Porto;
- g) Attività di competenza degli Agenti Raccomandati Marittimi, degli Spedizionieri Doganali dei Mediatori Marittimi, degli Assicuratori Marittimi, degli Ispettori e dei Periti dei Registri di classificazione navale;
- h) Case di spedizione;
- i) Attività svolte dalle imprese appaltatrici di lavori, servizi e forniture per conto dell'Autorità o di altra Amministrazione Pubblica;
- j) Attività svolta dalla società o cooperativa per la fornitura dei servizi e di mere prestazioni di lavoro di cui all'art.17 della legge n. 84/94;
- k) Attività di trasporto di unità e/o mezzi meccanici, destinati allo svolgimento delle operazioni e dei servizi portuali, ai sensi dell'articolo 16 della legge 84/1994;
- l) Attività di noleggio unità e mezzi meccanici, purché i predetti siano condotti in porto da personale avente la qualifica di lavoratore portuale ai sensi e per gli effetti della L.n. 84/94;
- m) Attività di trasporto unità da diporto effettuati con veicoli sprovvisti di gru per il tempo strettamente necessario alla consegna o al ritiro delle predette;

ART.5

Autotrasportatori e servizio noleggio con conducente

Gli autotrasportatori che svolgono attività negli ambiti portuali di competenza dell'Autorità ed effettuano servizio di consegna e ritiro merce diretta/proveniente al/dal ciclo operazione portuale presso soggetti concessionari ex art. 18 o imprese autorizzate ex art 16 L.84/94, nonché tutte le Società che effettuano il servizio di noleggio con conducente (N.C.C.), possono esercitare la propria attività presso tutti i porti e le aree demaniali marittime di competenza dell'AdSP, solo ed esclusivamente se regolarmente iscritti nel Registro previsto dall'art.68 del C.N., disciplinato dal presente regolamento al successivo art.7), e muniti di specifico contrassegno (lettera "A") rilasciato per ogni veicolo.

Art.6

Consulenti chimici di porto

Rientra tra le attività ex art.68 c.n. la consulenza dei chimici di porto.

Ai fini del rilascio dell'attestato di iscrizione dovrà essere presentata la documentazione elencata dalla circolare DEM 3/521160 del 10.12.99 del Ministero Trasporti e Navigazione



(oggi Ministero delle Infrastrutture e dei Trasporti) avente ad oggetto “disciplina dell’attività dei consulenti chimici di porto”.

I consulenti chimici di porto, già in servizio alla data di emanazione del presente Regolamento, sono iscritti d’ufficio previa verifica dei requisiti sopra citati.

L’opera prestata dal chimico di porto nell’interesse delle Amministrazioni dello Stato e/o in ausilio dell’Autorità è a titolo gratuito.

L’iscrizione nel registro ha durata fino alla cancellazione e non deve essere rinnovata annualmente.

Art. 7

Istituzione del Registro delle attività e requisiti di idoneità

Chiunque eserciti o intenda esercitare un’attività prevista al precedente art.3, nell’ambito di giurisdizione dell’Autorità, deve essere iscritto nei Registri di cui al presente articolo che saranno distinti per singoli porti ad eccezione delle attività di autotrasporto e noleggio con conducente per le quali è previsto un unico registro per i tre porti di competenza ADSP MTC, previo esito favorevole del procedimento di cui al successivo art.9 e per un massimo di tre attività omogenee complessive.

All’atto dell’iscrizione, l’Autorità rilascerà apposita attestazione la quale equivale a rilascio di titolo abilitativo allo svolgimento dell’attività indicata nel Registro per il periodo stabilito nel successivo articolo 12, salvo il possesso di ulteriori titoli o permessi di competenza di altre Autorità amministrative.

I requisiti generali di idoneità da possedersi da parte dei soggetti che intendono richiedere l’iscrizione nel Registro delle attività autorizzate ai sensi dell’art.68 del Codice della Navigazione sono i seguenti:

- a) Iscrizione nel Registro delle Imprese della Camera di Commercio, Industria Artigianato e Agricoltura o all’Albo professionale relativo all’attività esercitata;
- b) Possesso di titoli professionali previsti dalla normativa di settore per l’esercizio dell’attività indicata;
- c) Inesistenza di procedure concorsuali a proprio carico;
- d) Non sottoposizione a provvedimenti o misure restrittive antimafia per il titolare dell’impresa individuale, per il professionista, per il procuratore e, in caso di società, per gli amministratori;
- e) Assenza di condanne per un delitto punibile con una pena non inferiore nel minimo a tre anni di reclusione, oppure per furto, contrabbando, truffa, appropriazione indebita, o per un delitto contro la fede pubblica salvo che sia intervenuta la riabilitazione; tale requisito va riferito al titolare dell’impresa individuale, per il professionista ovvero, in caso di società, agli amministratori. Il controllo sarà limitato al periodo di tempo più ampio tra dieci anni e il doppio della pena inflitta in concreto, decorrente dalla data della richiesta;



f) Assenza di condanne a seguito delle quali l'imprenditore o il legale rappresentante di Società o il professionista sia in corso nella sospensione o nella interdizione dai pubblici uffici e/o dall'esercizio delle attività commerciali in genere.

Art.8 **Certificazione**

Ai fini del procedimento istruttorio, gli interessati devono presentare apposita istanza in carta legale sottoscritta dal titolare e/o legale rappresentante della ditta/società corredata dei seguenti documenti, che possono essere sostituiti – ove espressamente previsto dall'art. 46 del D.P.R. n.445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – da “dichiarazione sostitutiva di certificazione”:

a) Iscrizione nel Registro delle Imprese tenuto dalla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura, da cui si evince che l'attività che si intende svolgere sia compresa tra quelle per le quali è stata ammessa l'iscrizione, corredata dall'attestazione che nell'ultimo quinquennio la società/ditta non è stata sottoposta a misure concorsuali; il suddetto certificato dovrà, inoltre, riportare il nulla osta ai fini dell'articolo 10 della legge 31.05.1965, n.575 e successive modificazioni;

b) Certificato dei carichi pendenti rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori;

c) Certificato del casellario giudiziale rilasciato dalla Procura presso il Tribunale competente, relativo al titolare dell'impresa, al procuratore o, in caso di società, agli amministratori;

d) Documento di sicurezza ex art.4 D,Lgs. 272/1999 con riferimento ai lavori e alle operazioni di manutenzione, riparazione e trasformazione di navi e di altre unità presenti in ambito portuale;

e) Documento Unico di Regolarità Contributiva (D.U.R.C.) rilasciato dall'I.N.P.S. ovvero una dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 con la quale si attesta che la ditta/impresa è in regola con il pagamento dei contributi previdenziali ed assistenziali, nonché con quelli previsti dalla normativa di settore in tema di assicurazione obbligatoria contro gli infortuni sul lavoro e le malattie professionali;

f) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 circa l'osservanza degli obblighi di cui alla legge 81/2008 come successivamente modificata in materia di sicurezza e prevenzione degli infortuni; a tal scopo dovranno essere comunicati nominativi del Responsabile Servizio Protezione e Prevenzione e del rappresentante dei lavoratori;

g) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 contenente l'elenco dei mezzi e delle attrezzature da utilizzare, nonché l'organico che sarà impiegato nell'esercizio delle attività, completo di nominativi e qualifiche;

h) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000 attestante il possesso dei titoli abilitativi all'esercizio dei mezzi nautici, nonché dei mezzi mobili e delle attrezzature da impiegare nell'attività, in conformità alle normative di settore che li riguardano;



i) Dichiarazione resa ai sensi del D.P.R. n.445/2000, circa il possesso dei requisiti previsti dalla normativa in vigore per l'esercizio dell'attività indicata, i titoli professionali;

j) Eventuale polizza assicurativa a copertura di tutti i rischi di danni a persone e/o cose di terzi, derivanti dall'espletamento dell'attività assentita, ove questa comporti l'utilizzo di attrezzature, mezzi, macchinari tali da configurare l'esistenza di rischi non contrattuali nei confronti di terzi, ovvero in relazione alla natura dell'attività. La polizza dovrà contenere la clausola di copertura per attività/lavori effettuati presso terzi;

k) Contratto o altro documento comprovante l'esistenza di una commessa da parte di provveditore navale, in caso di attività di cui alla lettera u) dell'art.3 del presente Regolamento ovvero dichiarazione ex D.P.R. n.445/2000 del committente;

l) Quietanza di pagamento sul conto corrente bancario dell'Autorità delle spese d'istruttoria, nella misura di cui al successivo art.13;

L'Autorità si riserva la facoltà di richiedere ogni altra documentazione e/o adempimento prevista in forza di specifiche disposizioni di legge, anche sopravvenute, relative all'attività da esercitare o motivate da successive esigenze istruttorie.

Qualsiasi variazione relativa ai dati richiamati nell'istanza o nella certificazione ad essa allegata o di modifica del personale dipendente deve essere immediatamente comunicata all'Autorità.

L'Autorità ha il potere di richiedere chiarimenti o integrazioni rispetto alla documentazione pervenuta; nel caso in cui, anche a seguito degli ulteriori chiarimenti, la documentazione stessa dovesse essere considerata incompleta o carente, si procederà al rigetto della relativa pratica.

Art.9

Procedimento istruttorio e provvedimento di iscrizione

Il competente Ufficio dell'Autorità, esaminata la domanda, la relativa certificazione e verificato il possesso dei requisiti necessari per lo svolgimento dell'attività richiesta, ne cura l'istruttoria in relazione all'oggetto ed alla natura dell'attività da svolgere compatibilmente con il dovere di non aggravare il procedimento amministrativo ai sensi della L.n.241/90.

Relativamente alle richieste e atti conseguenti lo svolgimento delle attività di cui al precedente art.3, non sussiste l'obbligo di richiedere il parere delle Commissioni Consultive Locali e del Comitato di Gestione dell'Autorità.

Per i lavori e/o attività non previsti nell'elencazione di cui al precedente art.3, si procederà a richiedere la determinazione di competenza delle Commissioni Consultive Locali e del Comitato di Gestione dell'Autorità.

In relazione alla verifica delle autocertificazioni prodotte dal richiedente, si deve procedere al controllo a campione dei dati dichiarati ai sensi del D.P.R. n.445/2000 per un numero di pratiche non inferiori al 20 per cento delle istanze presentate.



Annualmente, il Presidente dell'Autorità riferirà al Comitato di Gestione in ordine alle autorizzazioni assentite ed alle eventuali variazioni e/o inserimenti previsti per l'anno successivo; in tale sede, fermo restando la necessità di salvaguardare la libera concorrenza, possono essere stabilite speciali limitazioni cui sono sottoposti i soggetti abilitati ad operare in ambito portuale, allo scopo di assicurare la tutela della pubblica incolumità e della sicurezza portuale.

Art.10 **Disciplina particolare**

I soggetti abilitati ai sensi del precedente art.9 devono osservare le disposizioni del presente Regolamento e le ulteriori prescrizioni impartite dall'Autorità per fronteggiare situazioni particolari.

Il personale dipendente delle ditte/Società iscritte, ovvero da queste autorizzate, deve essere munito di valido permesso di accesso in porto ai sensi delle vigenti normative in materia adottate dall'Autorità.

Art.11 **Durata**

L'iscrizione nel Registro ha efficacia abilitante allo svolgimento dell'attività fino al termine del pertinente anno solare, se trattasi di abilitazione annuale, ovvero fino al termine del successivo anno solare, se trattasi di abilitazione biennale.

Art.12 **Rinnovo dell'iscrizione**

I soggetti che intendono confermare l'iscrizione già ottenuta, devono richiedere il rinnovo annualmente ovvero ogni due anni, in caso di rinnovo biennale, entro e non oltre il 31 dicembre di ciascun anno.

A tal fine, le ditte/Società già abilitate dovranno dichiarare di voler proseguire l'attività e dovranno altresì confermare, con una dichiarazione resa nelle forme previste dalla vigente normativa (D.P.R. n.445/2000) in materia di semplificazione amministrativa, la persistenza dei dati, requisiti ed elementi indicati all'atto dell'iscrizione ai sensi del precedente art.9; contestualmente alla dichiarazione appena richiamata, dovranno prodursi eventuali aggiornamenti alla documentazione già presentata.

La mera presentazione dell'istanza di rinnovo di cui al presente articolo determina la proroga della relativa iscrizione al registro fino al provvedimento di rinnovo/diniego emesso dall'Autorità.

Qualora non si provveda al rinnovo della richiesta d'iscrizione, il richiedente è tenuto a versare la somma prevista al successivo art.13, proporzionalmente al periodo di proroga.

Art.13 **Tariffe**



A decorrere dal 1° gennaio 2019 sono previste le seguenti tariffe d'iscrizione nel Registro di cui al precedente art.7 da versare all'Autorità per il connesso servizio di vigilanza sulle attività, nonché per i relativi oneri di manutenzione delle infrastrutture portuali:

1- Per le attività ambito Porto di Napoli e Porto di Castellammare di Stabia:

- ✓ Annuale: € 887,50;
- ✓ Biennale: € 1.300,00;
- ✓ Spese Istruttorie: € 120,00; (primo rilascio);
- ✓ Diritti di security: € 200,00;
- ✓ Spese istruttorie: € 60,00; (per rinnovo)

2- Per le attività ambito porto di Salerno:

- ✓ Annuale. € 750,00;
- ✓ Biennale: € 1.000,00;
- ✓ Spese Istruttoria: € 120,00; (primo rilascio)
- ✓ Spese istruttoria: € 60,00; (per rinnovo)

3-Per le attività occasionali per un massimo di mesi 2 (due):

- ✓ Porto di Napoli e Castellammare di Stabia: € 130,00 mensili (comprensivo di spese d'istruttoria);
- ✓ Porto di Salerno: € 140,00; (autorizzazione bimestrale) Spese istruttoria: € 70,00;

4-Per Società esercenti servizio di Autotrasporto nei porti dell'AdSP:

- ✓ **Tariffe annuali comprensive di spese d'istruttoria:**
 - € 200,00 per un numero di automezzi da 1 a 5;
 - € 300,00 per un numero di automezzi da 6 a 10;
 - € 400,00 per un numero di automezzi da 11 a 15;
 - € 500,00 per un numero di automezzi da 16 a 20;
 - € 600,00 per un numero di automezzi da 21 a 25;
 - € 700,00 per un numero di automezzi oltre le 26 unità;

5-Rilascio contrassegno lettera "A":

- ✓ Gratuito per gli automezzi con certificazione da Euro 5 in poi;
- ✓ € 25,00 annuale per ciascun automezzo iscritto nel registro con certificazione da Euro 0 a Euro 4;

6-Per le Società esercenti il servizio di noleggio con conducente (NCC) nei porti dell'AdSP.

- ✓ **Tariffe annuali comprensive di spese d'istruttoria:**
 - € 200,00 per un numero di automezzi da 1 a 5;



- € 300,00 per un numero di automezzi da 6 a 10;
- € 400,00 per un numero di automezzi da 11 a 15;
- € 500,00 per un numero di automezzi da 16 a 20;
- € 600,00 per un numero di automezzi da 21 a 25;
- € 700,00 per un numero di automezzi oltre le 26 unità;

7-Rilascio contrassegno lettera "A":

€ 25,00 annuale per ciascun automezzo iscritto nel Registro.

Nell'ipotesi in cui la richiesta sia riferita ai due ambiti portuali (Napoli-Castellammare di Stabia e Salerno), ad eccezione degli autotrasportatori e noleggiatori con conducente, di cui all'art.5 del presente Regolamento, la tariffa è pari alla somma delle due tariffe previste per i porti di Napoli /C.mmare di Stabia e il porto di Salerno.

Tali importi dovranno essere versati presso le seguenti coordinate bancarie dell'Autorità di Sistema Portuale del Mar Tirreno Centrale:

Banca Popolare di Torre del Greco - Filiale 162 – Napoli Porto Calata Porta di Massa – Interno Porto – Iban: IT16M05142034011625571159675.

Art.14

Vicende relative ai requisiti per l'esercizio dell'attività autorizzata ed obblighi generali posti a carico dei soggetti abilitati

L'eventuale sospensione e revoca dei titoli eventualmente richiesti da vigenti disposizioni legislative e/o regolamentari per l'esercizio dell'attività comporterà la sospensione o la revoca dell'iscrizione, che potrà rivivere solo dopo la regolarizzazione dei titoli medesimi.

Art.15

Non iscrizione, sospensione, decadenza e revoca

I) Non iscrizione

Non possono comunque essere iscritti i soggetti non in possesso dei requisiti di idoneità cui ai precedenti artt.7 ed 8.

II) Sospensione e decadenza

Nell'ipotesi di inosservanza delle prescrizioni contenute nell'atto di attestazione, nel presente regolamento, nelle disposizioni legislative e regolamentari nonché delle prescrizioni impartite dall'Autorità o da altre Amministrazioni, saranno adottati i seguenti provvedimenti:

a) diffida scritta con fissazione di un termine perentorio entro il quale si dovrà provvedere all'eliminazione di situazioni irregolari e comunque contrarie alle norme di settore;

b) sospensione cautelare dell'attività, qualora la natura delle irregolarità contestate non consenta la prosecuzione neppure provvisoria, dell'attività in pendenza del termine o corrente per l'ottemperanza alla diffida di cui alla precedente lettera a);



c) decadenza del titolo abilitativo, qualora l'inottemperanza alla diffida, la natura delle irregolarità contestate e/o il venir meno dei presupposti e requisiti soggettivi per il rilascio del titolo non permettono l'ulteriore prosecuzione dell'attività.

Agli effetti della lettera c) del precedente comma, verranno dichiarati decaduti dal titolo abilitativo, con conseguente cancellazione dal registro di cui all'art.7 del presente Regolamento, i soggetti:

- 1) che in generale perdono in maniera definitiva i requisiti di idoneità di cui ai precedenti artt.7 ed 8;
- 2) che incorrono in stato di fallimento, liquidazione, liquidazione coatta amministrativa, cessazione di attività, concordato preventivo o in situazioni equipollenti per la legislazione nazionale o per quella del paese di provenienza aderente all'Unione Europea;
- 3) che non siano in regola con l'adempimento degli obblighi in materia previdenziale e fiscale;
- 4) che abbiano rese false dichiarazioni ai fini delle procedure di cui al presente regolamento;
- 5) che siano sottoposti alle misure di cui alla vigente normativa antimafia e comunque abbiano perduti i requisiti di affidabilità soggettiva;
- 6) che si siano resi colpevoli di gravi violazioni alle disposizioni di legge e di regolamento applicabili all'attività svolta o a quella del presente regolamento.

Salva l'ipotesi di inottemperanza a diffida scritta, la decadenza di cui al presente paragrafo II) dovrà essere preceduta da apposita ed analitica contestazione di addebito, con fissazione del termine di trenta giorni per la presentazione di eventuali controdeduzioni e/o giustificazioni.

III) Revoca

L'Autorità, sentito il Comitato di Gestione, si riserva il potere di revocare o limitare in qualsiasi momento lo svolgimento delle attività di cui al presente regolamento, per sopravvenute ragioni di pubblico interesse e/o improrogabili esigenze connesse alla pianificazione degli spazi portuali, senza dover corrispondere compensi ed indennizzi di alcun titolo.

Art.16 Svolgimento di attività e/o lavori temporanei

Le persone fisiche e le Ditte/Società interessate a svolgere, occasionalmente, in via temporanea, per una durata massima di due mesi consecutivi – per non più di 2 autorizzazioni annue -, un'attività tra quelle indicate all'art.3 del presente Regolamento nell'ambito portuale e/o a bordo di navi, devono produrre apposita istanza in bollo avendo cura di specificare:



- ✓ le generalità complete, la residenza, il domicilio e il codice fiscale del richiedente;
- ✓ la descrizione dell'attività da esercitare;
- ✓ l'elenco completo dei mezzi, delle attrezzature e degli eventuali dipendenti che eseguiranno i lavori, completo di nominativi e qualifiche;
- ✓ la data di inizio e la durata prevista dell'attività.

Il soggetto richiedente, a pena di inammissibilità delle medesima, non deve aver ottenuto analoga autorizzazione a seguito di presentazione di apposita richiesta prima del decorso di mesi 6 (sei) dalla precedente.

Il richiedente dovrà allegare alla predetta istanza alcuni e/o tutti i documenti previsti all'art. 7 del presente Regolamento che saranno necessari richiedere tenuto conto della natura e tipologia dei lavori da eseguire; la predetta documentazione potrà essere sostituita – ove espressamente previsto dall'art.46 del D.P.R. 445/2000 “Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa” – dalla “dichiarazione sostitutiva di certificazione”.

Qualora si tratti di lavori da effettuarsi per conto di Ditte/Società terze, deve essere allegata all'istanza di cui sopra copia del contratto o commessa di lavoro ovvero la dichiarazione del committente.

All'istanza, dovrà essere, inoltre, allegata quietanza dell'avvenuto pagamento, sul conto corrente bancario dell'Autorità, a titolo di spese d'istruttoria, della somma indicata al punto 3) nel precedente art.13.

I soggetti richiedenti, all'esito positivo dell'istruttoria e prima dell'iscrizione –dovranno corrispondere gli importi indicati al punto 3) del precedente art.13, riguardanti l'ambito portuale interessato e la durata dell'autorizzazione.

Art.17

Decorrenza e abrogazione norme precedenti ed incompatibili.

Il presente Regolamento ha effetto abrogante di ogni precedente disposizione in materia di disciplina delle attività di cui all'articolo 68 del Codice della Navigazione e, comunque, con esso incompatibile.

Art.18

Disciplina transitoria.

Le attività autorizzate precedentemente all'entrata in vigore del presente Regolamento, possono essere esercitate legittimamente fino al sessantesimo giorno dall'entrata in vigore dello stesso o dalla scadenza della attestazione se successiva.

Nelle more della scadenza del termine di efficacia di cui al precedente comma gli interessati dovranno presentare istanza in conformità alle disposizioni del presente Regolamento.

Nel caso di rigetto dell'istanza di cui sopra o di mancata presentazione della stessa, i soggetti autorizzati ai sensi delle precedenti normative, decadono dal relativo titolo abilitativo con il decorso del tempo di cui al primo comma del presente articolo.



Art.19
Norma di rinvio

Si intendono richiamate le disposizioni legislative e/o regolamentari concernenti discipline speciali applicabili alle singole attività oggetto del presente Regolamento.
Per quanto non espressamente previsto e disciplinato nel presente Regolamento, troverà applicazione il Codice della Navigazione ed il relativo Regolamento di attuazione la L.n.84/94, con successive modifiche, ed i relativi provvedimenti attuativi.

Napoli _____

IL PRESIDENTE
Pietro SPIRITO